



**Manuale operativo per l'elezione  
del Presidente della Provincia di Prato**

**31 ottobre 2018**

*Approvato con Decreto del Segretario Generale n. 1 del 25.09.2018  
e redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii.  
e delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014*

## **INDICE**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Procedimento elettorale
- Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale
- Art. 4 – Elettorato attivo
- Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura
- Art. 6 – Determinazione del corpo elettorale attivo
- Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione della carica
- Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia
- Art. 9 – Sottoscrizione e autenticazione delle firme
- Art. 10 – Presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
- Art. 11 - Rinuncia alla candidatura
- Art. 12 - Modalità per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
- Art. 13 – Esame delle candidature
- Art. 14 – Verifica delle candidature
- Art. 15 - Ammissione e numerazione progressiva delle candidature
- Art. 16 - Sede delle operazioni di voto
- Art. 17 - Adempimenti preliminari
- Art. 18 – Il seggio elettorale
- Art. 19- Compiti e poteri del Presidente di seggio
- Art. 20- Votazioni
- Art. 21 - Operazioni di scrutinio
- Art. 22 – Materiale elettorale
- Art. 23 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
- Art. 24 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale
- Art. 25 – Propaganda elettorale
- Disposizioni finali

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente manuale operativo definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni nonché delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014, la disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato che si svolgerà in data 31.10.2018.

## **Art. 2 - Procedimento elettorale**

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia di Prato con decreto n. 20 del 18.09.2018 di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia.

2. Le elezioni si svolgeranno mercoledì 31.10.2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Pretorio informatico e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Provincia di Prato, nonché trasmesso ai Comuni della Provincia con posta elettronica certificata per la pubblicazione sui siti istituzionali e al Prefetto di Prato. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

4. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione del Presidente eletto, che avverrà entro il giorno successivo alla data delle elezioni. Entro il medesimo termine il Responsabile dell'Ufficio elettorale darà atto del risultato elettorale conseguito, proclamando contestualmente il Presidente e procedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

5. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni.

## **Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale è costituito con decreto del Presidente presso la sede della Provincia di Prato ed è composto da un responsabile e componenti individuati tra il personale della Provincia. Il decreto è adottato contestualmente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale è responsabile dell'ufficio e del procedimento elettorale.

3. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

4. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, viene istituito un seggio elettorale nell'ambito dell'ufficio elettorale, composto da un dirigente o da un funzionario che lo presiede e da quattro funzionari o impiegati della Provincia, di cui uno con funzioni di segretario.

## **Art. 4 – Elettorato attivo**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato in carica alla data della votazione.

## **Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura**

1. A norma dell'art. 1, comma 60 della legge 56/2014 come modificato la Legge 21 settembre 2018, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

3. Nessun candidato alla carica di Presidente provinciale può accettare la candidatura in più liste.

## **Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo**

1. L'anagrafe elettorale della Provincia di Prato comprende il corpo elettorale suddiviso in quattro fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia B	comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti	colore arancione
fascia C	comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 10000 abitanti	colore grigio
fascia D	comuni con popolazione superiore a 10000 e fino a 30000 abitanti	colore rosso
fascia F	comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	colore viola

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei Comuni, su richiesta dell'Ufficio elettorale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Prato, **fra il 34° e il 32° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**tra il 27 e il 29 settembre**) un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del **35° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (31 ottobre).

3. Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, tipologia della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

4. Entro il **30° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (entro il 1°ottobre 2018), il Responsabile dell'Ufficio Elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Prato e trasmessa a tutti i Comuni tramite posta elettronica certificata, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali.

### **Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 69, della Legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verificano variazioni.

### **Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia**

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.

2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della Legge 56/2017, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal verbale dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

### **Art. 9 – Sottoscrizioni ed autenticazione delle firme**

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati nel verbale di determinazione del corpo elettorale indicato all'art. 6. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune nel quale sono stati eletti, nonché gli estremi di un documento d'identità in corso di validità.

2. I candidati alla carica di Presidente non possono sottoscrivere né la propria né l'altrui candidatura per la medesima elezione.

3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente, per ciascuna elezione.

4. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss. mm. e ii. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 10 – Presentazione delle candidature a Presidente della Provincia**

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**MOD. 1**) che indica in particolare:

a) i dati del candidato indicati nell'art. 8;

b) un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente, che possa presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio dei candidati a Presidente ammessi. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai candidati a Presidente che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

c) le sottoscrizioni autenticate dei presentatori della candidatura.

2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e il diritto di elettorato passivo come previsto dalla legge 56/14 e ss. mm. e ii. (**MOD. 2**).

### **Art. 11 - Rinuncia alla candidatura**

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

### **Art. 12 - Modalità per la presentazione della candidatura a Presidente della Provincia**

1. La presentazione delle candidature, intesa come loro “materiale” consegna, deve essere fatta ai sensi dell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 56/2014 ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto **dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno (10 ottobre 2018) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno (11 ottobre 2018)** antecedente la votazione.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

3. L'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, utilizzando il modello appositamente predisposto. **(MOD. 3)**.

4. Il componente dell'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentate tardivamente purché indichi l'ora della ricezione, sia sulla ricevuta sia sugli atti.

5. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati per eventuali comunicazioni.

### **Art. 13 – Esame delle candidature**

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle candidature presentate verificando che:

- a) ciascuna candidatura sia stata presentata nei termini di legge, ricusando quelle presentate oltre detto termine;
- b) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti;
- c) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% per cento degli aventi diritto al voto per le elezioni del Presidente, ricusando la candidatura che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto;
- d) siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature.

### **Art. 14 – Verifica delle candidature**

1. Sono ricusati dalla candidatura a Presidente:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco di uno dei Comuni della provincia;
- d) i candidati Sindaci il cui mandato scada entro i dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

#### **Art. 15 - Ammissione e numerazione progressiva delle candidature**

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature **entro il 18° giorno** antecedente quello della votazione (**ovvero entro il 16 ottobre 2018**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al candidato.
2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un **termine massimo di 24 ore**, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione di liste entro il **termine massimo del 15° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 15 ottobre 2018**).
4. Adottati i provvedimenti definitivi, il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio elettorale procede, previa convocazione dei delegati se individuati o del candidato, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
5. Le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'**8° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 23 ottobre 2018**).

#### **Art. 16 - Sede delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia di Prato, Palazzo Banci Buonamici, Via Ricasoli, 25 – Prato – primo piano.

#### **Art. 17 - Adempimenti preliminari**

1. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014, assegnando i colori come indicato all'art. 5.
2. L'Ufficio elettorale provvede altresì alla stampa di almeno 2 copie dei manifesti elettorali contenenti il nome e cognome di ciascun candidato da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
3. L'Ufficio elettorale provvede a dotare il locale adibito a seggio elettorale del materiale necessario alle operazioni di voto.

#### **Art. 18 – Il seggio elettorale**

1. Le elezioni si svolgeranno in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.
2. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario della Provincia, con funzioni di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati della Provincia stessa, di cui uno con funzioni di Segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.
3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente;
4. Il seggio elettorale si insedia il giorno antecedente a quello delle elezioni, per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.

5. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

### **Art. 19- Compiti e poteri del Presidente del seggio**

1. Il Presidente del seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di Vicepresidente.

2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il Presidente può disporre degli agenti di Polizia provinciale per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. La forza pubblica in ogni caso non può entrare nella sala di votazione se non lo richiede il Presidente o se quest'ultimo vi si oppone.

4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e Provinciali.

### **Art. 20- Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8.00 alle ore 20.00** del giorno mercoledì **31 ottobre 2018** presso il seggio costituito al primo piano della sede provinciale, in Via Ricasoli 25 a Prato.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

4. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di candidato ove designati, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.



5. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

6. Ciascun elettore esprime un solo voto per per uno dei candidati alla carica di Presidente, apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda. Il voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014.

### **Art. 21 - Operazioni di scrutinio.**

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei candidati. Il Presidente del seggio valutate le condizioni può rinviare lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato.

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al Segretario. Quest'ultimo ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore, con l'apposizione della firma e timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidente);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

### **Art. 22 – Materiale elettorale**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai candidati o loro rappresentanti presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla consegna immediata di quest'ultimo all'Ufficio elettorale.

### **Art. 23 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

1. In base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, il responsabile dell'ufficio elettorale, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

### **Art. 24 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale**

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto il Responsabile dell'Ufficio Elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale sul sito internet della Provincia.

### **Art. 25 – Propaganda elettorale**

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).

2. I candidati, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione), possono compiere attività di propaganda.

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio Comunale e Provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO**

art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.e ii.

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, dichiarano di presentare quale candidato alla carica di **Presidente della Provincia di Prato**, nell’elezione che avrà luogo il giorno 31 ottobre 2018

il signor/la signora .....

nato/ a a..... il .....

Delegano il signor/a.....

nato/a a ..... il..... e domiciliato in.....

.....

Tel..... email.....

e come supplente il signor/a.....

nato/a a ..... il..... e domiciliato in.....

.....

Tel. .... email.....

i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna candidatura ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della candidatura presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Dichiarano inoltre di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

**a)** Dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato Presidente della Provincia ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato abbia il diritto di elettorato passivo come previsto dalla legge 56/14 e ss. mm. e ii.;

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....nato/a a .....

il..... e domiciliato/a in.....

.....

Via.....n.....tel.....

email .....

### ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco                      o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	o Sindaco                      o Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

**Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016**

*I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.*


*Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito [www.provincia.prato.it](http://www.provincia.prato.it), accedendo alla sezione privacy.*

*Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.*

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

Attesto che gli elettori sopra indicati nel numero di .....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì .....



.....  
 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO**

art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. ii.

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a .....

(cognome) (nome)

il .....

dichiara

**di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Prato nell'elezione che avrà luogo il giorno 31 ottobre 2018**

dichiara altresì

1. di essere Sindaco in carica del Comune di.....dal.....con mandato in scadenza non prima di dodici mesi dalla data delle elezioni provinciali;
  2. di non aver sottoscritto la propria o altre candidature;
  3. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità e di ineleggibilità di cui all’articolo 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e agli artt. 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ....., addì .....

Firma.....

**Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016**

*I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.*

*Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito [www.provincia.prato.it](http://www.provincia.prato.it), accedendo alla sezione privacy.*

*Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.*

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da:

....., nato a..... il .....

domiciliato in .....

da me identificato con il seguente documento


.....n.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....

Firma.....

*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica*




**PROVINCIA DI PRATO**  
**Ricevuta per la consegna della candidatura**

Il sottoscritto.....componente dell'Ufficio elettorale, dichiara di avere ricevuto, oggi..... alle ore ..... dal/la Signor/a ..... nato/a a .....il ....., la candidatura per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato che avrà luogo il giorno 31 ottobre 2018.

Allegata alla dichiarazione di presentazione della candidatura è stata presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata e autenticata

Prato , il .....

**per l'Ufficio elettorale**



\_\_\_\_\_